


Il presente documento composto da n. 5 fogli per n. 10 pagine, costituisce copia conforme all'originale informatico della determinazione dirigenziale n. 1617/2012, PG n. 122745 del 31/07/2012, in tutte le sue componenti, firmato digitalmente dal Dirigente del Servizio Pianificazione Ambientale, Dott.ssa Valentina Beltrame della Provincia di Bologna, realizzata ai sensi dell'art. 23 comma 2 bis del D.L.vo 82/2005, Codice dell'amministrazione digitale.

Il documento è visualizzabile all'Albo Pretorio telematico della Provincia di Bologna <http://www.provincia.bologna.it>.

Bologna, 02/08/2012

  
PER LA DIRIGENTE  
DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE AMBIENTALE  
(Dott.ssa Valentina Beltrame)

CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI CO.SE.A.
- 7 AGO 2012
Protocollo n° 2460



SETTORE AMBIENTE  
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E SANZIONI

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di impianto di produzione di energia elettrica mediante combustione di Biogas da discarica potenza elettrica nominale 0,813 MWe, e delle opere connesse, su aree del Comune di Gaggio Montano. Beneficiario: CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali - D.Lgs. 387/2003; L.R. 26/2004; D.M. 10/09/2010.

II DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE

Decisione

1. **autorizza**<sup>1</sup> il CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI di seguito denominato CO.SE.A. (P.I. 00579851205 C.F. 02460390376, sede legale: Via Berzantina, 30/10, Castel di Casio BO) alla costruzione e all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica mediante combustione del Biogas da discarica, di potenza elettrica nominale di 813 kWe, da ubicarsi presso l'esistente discarica per rifiuti non pericolosi "Cà dei Ladri" in Comune di Gaggio Montano, su aree in disponibilità del Consorzio stesso, in conformità alle soluzioni tecniche individuate nel progetto definitivo approvato nella seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi del 25.07.2012<sup>2</sup> del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale – Autorizzazione Integrata Ambientale e di Autorizzazione Unica per l'impianto di produzione di energia da biogas, ai sensi del titolo III della L.R. n. 9/99 e successive modifiche e integrazioni, e del D. Lgs. 152/2006, relativa al "*Progetto di ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi - Cà dei Ladri - mediante completamento del terzo e quarto settore e realizzazione del quinto settore, con variante al PSC ed al POC del Comune di Gaggio Montano*", alle prescrizioni tecniche, costruttive e gestionali, sottese alla Deliberazione positiva della procedura di V.I.A. - A.I.A., nonché alle ulteriori prescrizioni di cui all'Allegato sub A) del presente atto;
2. dà atto che la presente autorizzazione assorbe e sostituisce i seguenti atto di assenso

<sup>1</sup>L'art. 3, comma 1, lett.b) della L.R. 26/2004, nell'ambito delle disposizioni in materia energetica, assegna alle Province del territorio l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi non riservati alla Regione, in ordine al rilascio della autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dei nuovi impianti per la produzione di energia elettrica aventi potenza termica inferiore a 50 MW.

<sup>2</sup>P.G. 119921/2012



necessari alla costruzione e/o all'esercizio dell'impianto F.E.R., acquisiti per mezzo della Conferenza dei Servizi, fatta eccezione per la certificazione per la prevenzione degli incendi (C.P.I.) che la Ditta autorizzata dovrà conseguire, a lavori ultimati, presso il Comando Provinciale di Bologna dei VV.FF.:

- a) il Parere urbanistico ed edilizio del Comune di Gaggio Montano<sup>3</sup> (rilasciato nell'ambito del procedimento di VIA-AIA-AU);
  - b) Autorizzazione all'esecuzione di lavori in area sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923 ed Autorizzazione sismica del progetto ai sensi della L.R. 19/2008, di competenza della Comunità Montana dell'Appennino Bolognese<sup>4</sup> (rilasciato nell'ambito del procedimento di VIA-AIA-AU);
  - c) Parere favorevole condizionato del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna<sup>5</sup> (rilasciato nell'ambito del procedimento di VIA-AIA-AU);
  - d) Il parere tecnico della Sezione Provinciale di Bologna di A.R.P.A.<sup>6</sup> (rilasciato nell'ambito del procedimento di VIA-AIA-AU);
  - e) Il parere tecnico dell'AUSL di competenza<sup>7</sup> (rilasciato nell'ambito del procedimento di VIA-AIA-AU);
3. dà atto che il presente provvedimento non comprende l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto di connessione, in quanto l'impianto immetterà l'energia elettrica prodotta, mediante l'impianto di rete di connessione esistente, così come risulta dal preventivo di connessione redatto da Enel Distribuzione (T0346373);
4. **obbliga** CO.SE.A. ad ottemperare ai seguenti obblighi amministrativi:
- dare avvio<sup>8</sup> alle opere, pena la decadenza del presente atto autorizzativo, entro sei mesi dalla data in cui il presente provvedimento sia divenuto inoppugnabile ai sensi del vigente Codice del processo amministrativo, dandone comunicazione con congruo anticipo all'U.O. Energia ed Emissioni in Atmosfera della Provincia di Bologna e agli altri Enti così come identificati nell'Allegato A);
  - consegnare i lavori nel termine massimo di cinque anni<sup>9</sup> dalla data di rilascio del presente titolo, certificando tramite relazione redatta da un tecnico abilitato, di aver puntualmente osservato le caratteristiche impiantistiche attestate nel progetto definitivo, nonché tutte le prescrizioni strutturali di cui all'Allegato sub A) del presente provvedimento, nonché di quelle, riferibili alla costruzione ed esercizio dell'impianto qui autorizzato contenute negli

<sup>3</sup>Agli atti del fascicolo 11.11.2/12/2011

<sup>4</sup> PG.119603/2012

<sup>5</sup> PG. 98043/2012

<sup>6</sup>Agli atti del fascicolo 11.11.2/12/2011

<sup>7</sup>Agli atti del fascicolo 11.11.2/12/2011

<sup>8</sup>Il termine di fine dei lavori, elemento essenziale di ogni provvedimento di A.U., al pari del termine di avvio (cfr. Parte III delle Linee Guida Nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, par. 15, punto 5:

"L'A.U. prevede un termine per l'avvio e la conclusione dei lavori decorsi i quali, salvo proroga, la stessa perde efficacia"), viene mutuato dall'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. (Testo Unico dell'Edilizia).

<sup>9</sup> Tale termine discende dall'art. 26, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.



atti conclusivi dei Procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale, pena la decadenza del presente titolo autorizzativo;

- mettere in esercizio l'impianto entro la data ultima di consegna dei lavori, ferma restando in caso di ritardo ingiustificato e protratto, la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 19 della L.R. n. 26/2004;
- segnalare e documentare eventuali ritardi nell'inizio dei lavori e nell'entrata in esercizio dell'impianto dovuti a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al titolare dell'A.U., concordando con la competente Amministrazione Provinciale l'assegnazione di un nuovo termine perentorio;
- dare notizia all'U.O. Energia ed Emissioni in Atmosfera dell'avvenuta attestazione da parte del Gestore dei Servizi Elettrici della qualifica I.A.F.R. a favore del titolare della presente A.U., affinché questa Amministrazione locale collabori all'attività di controllo di cui all'art. 42, comma 4 D.Lgs. 28/2011, delle violazioni relative alle A.U. in corso di validità, che assumano rilevanza anche per l'erogazione degli incentivi;
- comunicare tempestivamente al Responsabile dell'U.O. Energia ed Emissioni in Atmosfera, la decisione di cessare l'esercizio dell'impianto, provvedendo allo smantellamento dell'impianto e alla rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi entro sei mesi dall'avvenuta cessazione, nel rispetto di quanto descritto nel Piano di Dismissione contenuto nella Documentazione tecnica agli atti di codesta Amministrazione;

5. **dà atto** che CO.SE.A.<sup>10</sup>, ai sensi di quanto disposto dal punto 1, lett.p) della D.G.P. n.380/2011 non è tenuta prestare a favore della Provincia di Bologna<sup>11</sup>, la garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa prevista, da esigersi in caso di inadempienza del titolare dell'A.U. nella dismissione dell'impianto<sup>12</sup> e nel ripristino dello stato originario dei luoghi, alla scadenza dei sei mesi dall'avvenuta cessazione dell'attività di produzione energetica, pur mantenendosi l'obbligo della dismissione dello stesso e del rispetto delle modalità descritte nel Piano di Dismissione dell'Impianto;

6. **dà atto** che la validità del presente atto autorizzativo è subordinata alla validità di tutti gli atti e/o concessioni che in esso confluiscono e di tutte le autorizzazioni settoriali e gli altri atti di assenso necessari alla costruzione, esercizio e gestione dell'impianto;

7. **dispone** la pubblicazione integrale del presente provvedimento all'Albo Pretorio Telematico dell'Amministrazione Provinciale nonché la trasmissione in formato elettronico, a cura dell'U.O. Energia ed Emissioni in Atmosfera, al Servizio Regionale di Politiche Energetiche, al

<sup>10</sup>In qualità di Consorzio tra Amministrazioni Comunali ai sensi di quanto disposto dall'art.1 Comma 2 del D.Lgs. 165/2001

<sup>11</sup>L'obbligo fidejussorio contemplato dal par. 14.,lett. j) delle Linee Guida Nazionali, in ambito provinciale è stato reintrodotta con la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 381 del 06.09.2011 che definisce i criteri per la quantificazione del valore della cauzione ed altre modalità di prestazione.

<sup>12</sup> Fatto salvo quanto previsto dal Titolo II del T.U. delle Disposizioni di Legge sulle acque ed impianti elettrici n.1775/1933 e s.m.i.



Servizio Regionale Valutazione Impatto e protezione Ambientale e a tutte le Amministrazioni, gli Enti e le Agenzie partecipanti alla Conferenza dei Servizi <sup>13</sup>;

8. **dà atto** che avverso tale provvedimento i soggetti interessati potranno esperire ricorso giudiziario, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

#### **Motivazione**

In data 20/06/2011 il CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI di seguito denominato CO.SE.A. (P.I. 00579851205 C.F. 02460390376, sede legale: Via Berzantina, 30/10, Castel di Casio BO), ha presentato al Servizio Tutela Ambientale e Sanzioni, domanda congiunta di avvio della procedura di V.I.A. – A.I.A., ai sensi del titolo III della L.R. n. 9/99 e successive modifiche e integrazioni, e del D. Lgs. 152/2006, relativa al *“Progetto di ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi - Cà dei Ladri - mediante completamento del terzo e quarto settore e realizzazione del quinto settore, con variante al PSC ed al POC del Comune di Gaggio Montano”*, nonché, per l'impianto di produzione di energia da biogas, di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 ed in conformità con quanto prescritto dalle sopravvenute Linee Guida Nazionali, provvedendo al versamento degli oneri istruttori che all'assunzione di specifico impegno alla prestazione di una garanzia fidejussoria per gli interventi di rimozione dell'impianto e ripristino dello stato dei luoghi. Verificato che con la pubblicazione sul BURER, avvenuta il 20 luglio 2011, si sono avviati i termini della procedura di V.I.A.-A.I.A., che per ragioni di economia procedimentale, con comunicazione P.G. n. P.G. n. 139017/2011, la Provincia di Bologna, autorità competente ai sensi dell'art. 18 L.R. 9/1999 e successive modifiche, ha ritualmente provveduto a convocare alla partecipazione della prima seduta introduttiva della Conferenza dei servizi gli Enti interessati, ciascuno per le rispettive competenze, anche per lo svolgimento dell'istruttoria ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'acquisizione di tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque necessari per il rilascio dell'Autorizzazione Unica.;

L'iter istruttorio, finalizzato al rilascio dell'A.U. per la costruzione e l'esercizio dell'impianto FER proposto, ha evidenziato che la sua realizzazione non rende necessaria l'apposizione di una specifica variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti e l'immissione nella rete di distribuzione, dell'energia elettrica prodotta, avverrà mediante un esistente impianto di rete di connessione così come descritto da Enel Distribuzione nel preventivo di connessione T0346373 allegato alla documentazione tecnica.

<sup>13</sup> Le Linee Guida Nazionali per l'autorizzazione degli impianti F.E.R., approvate con D.M. Sviluppo Economico del 10/09/2010, nella Parte I, punto 6.2, obbligano le Regioni e le Province delegate a rendere pubblici, nel rispetto dei dati personali del Proponente, i provvedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio rilasciati ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003.



Nella seduta conclusiva del 25.07.2012<sup>14</sup>, viste anche le integrazioni prodotte dal proponente, si è potuto addivenire all'approvazione del Rapporto Ambientale di V.I.A.-A.I.A., essendosi valutata la compatibilità ambientale del progetto di impianto proposto da CO.SE.A., nonché, essendosi acquisiti dalle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza unificata, tutti gli atti di assenso necessari per la realizzazione del *“Progetto di ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi - Cà dei Ladri - mediante completamento del terzo e quarto settore e realizzazione del quinto settore, con variante al PSC ed al POC del Comune di Gaggio Montano”*, che ne attestano la conformità agli strumenti di pianificazione territoriale, provinciale e comunale, a quelli di pianificazione paesistica, di programmazione energetica regionale e provinciale ecc., si è ritenuto di approvare il progetto anche ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003.

La presente autorizzazione, la cui validità è subordinata a rispetto di tutte le prescrizioni declinate nel Rapporto Ambientale approvato dalla Conferenza dei Servizi ed allegato alla Deliberazione di V.I.A.-A.I.A., che si sommano a quelle contenute nell'Allegato sub A) della presente determinazione dirigenziale.

In relazione al titolo edilizio costituito dalla presente A.U., val la pena evidenziare che la validità di tale provvedimento è subordinata al rispetto della tempistica assegnata dal legislatore regionale per l'avvio dei lavori di costruzione dei nuovi impianti F.E.R., che non può eccedere, il termine di sei mesi dal momento in cui tale atto autorizzativo è divenuto inoppugnabile<sup>15</sup>, mentre il termine di consegna degli interventi non può eccedere cinque anni dalla data di rilascio del presente titolo, a meno di una proroga dei termini da concedersi su richiesta motivata di CO.SE.A.

Al fine di garantire un elevato grado di certezza agli investimenti previsti nel settore energetico, viene ad assumere particolare rilievo giuridico anche la data di reale messa in esercizio dell'impianto, inteso come primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, che deve avvenire entro la data massima di consegna dei lavori, dal momento che il legislatore regionale ha inteso colpire<sup>16</sup> i soggetti morosi, titolari di A.U. per la realizzazione di interventi energetici con una sanzione amministrativa pecuniaria da applicarsi a partire dal quinto mese di ritardo nell'entrata in esercizio dell'impianto.

CO.SE.A. resta obbligata al rispetto delle vigenti normative in materia di urbanistica, di prevenzione degli incendi, di sicurezza nei luoghi di lavoro, fiscale, di tutela ambientale e di quant'altro prescritto dalla vigente normativa, ancorché non espressamente richiamato nel presente atto e nell'Allegato sub A).

<sup>14</sup> P.G. 119921/2012

<sup>15</sup> Alla medesima ratio si ispira anche la misura sanzionatoria della decadenza dell'atto autorizzativo da comminarsi ogni qual volta il titolare dell'A.U. non comunichi alle Amministrazioni competenti, Provinciale e Comunale, di aver intrapreso la realizzazione delle opere, principali e connesse, al massimo entro sei mesi dal momento in cui il provvedimento autorizzativo sia divenuto inoppugnabile ai sensi di legge.

<sup>16</sup> L'art. 19, comma 3, L.R. n. 26/2004 stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria mensile pari allo 0,02% dell'investimento dichiarato, per un massimo di 18 mesi, a partire dal quinto mese di ritardo dall'entrata in esercizio dell'impianto rispetto al termine stabilito nel provvedimento autorizzativo.



Pertanto, essa assume piena responsabilità per la violazione dei diritti dei terzi o agli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di costruzione del nuovo impianto, sollevando questa Amministrazione da qualsiasi pretesa di terzi che si ritenessero danneggiati dalle attività di messa in opera e/o in esercizio dell'impianto FER in oggetto.

Onde assicurare al presente atto la pubblicità dovuta ai sensi di legge, se ne autorizza la trasmissione, a cura dell'U.O. Provinciale Energia ed Emissioni in Atmosfera, a tutti gli Enti e le Amministrazioni pubbliche partecipanti ai lavori della Conferenza dei Servizi, nonché al Servizio Politiche Energetiche della Regione Emilia-Romagna.

Inoltre, se ne dispone la pubblicazione integrale all'Albo Pretorio Telematico della Provincia di Bologna<sup>17</sup>, anche al fine di massimizzare la pubblicità dell'atto e consentire agli eventuali soggetti interessati di esperire eventuale ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna nel termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni, termini decorrenti entrambi dalla comunicazione dell'atto ovvero dalla piena conoscenza di esso.


Il presente atto è firmato digitalmente dal Direttore del Settore Ambiente Ing. Gianpaolo Soverini, in sostituzione temporanea della Dirigente competente, D.ssa Valentina Beltrame, conformemente a quanto disposto dalla determinazione senza impegno di spesa n. 9/2009.

Bologna, 31/07/2012

Il Direttore del Settore Ambiente  
GIANPAOLO SOVERINI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale'

<sup>17</sup>Le Determinazioni dirigenziali adottate ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli E.E.L.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., sono soggette a pubblicazione all'Albo Pretorio liberamente consultabile per un periodo di 15 giorni, dal sito istituzionale della Provincia di Bologna, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) del Regolamento Provinciale per la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi, onde consentire a chiunque l'accesso agli atti senza motivazione.





**Allegato sub A) PRESCRIZIONI DA OSSERVARE IN FASE DI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEL NUOVO IMPIANTO A COMBUSTIONE DEL BIOGAS DI DISCARICA (estratto della Relazione tecnica di fine istruttoria P.G. 119629/2012)**

**Costruzione dell'impianto**

1. L'impianto dovrà essere realizzato dalla ditta Proponente in conformità al progetto definitivo così come approvato nella seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi per la Valutazione di Impatto Ambientale del 25/07/2012 e risultante dal complesso degli elaborati tecnici allegati all'istanza 105896/2011 e dalle successive integrazioni così come richieste della Conferenza dei Servizi;
2. Negli interventi di costruzione delle opere e delle infrastrutture di progetto, la ditta Proponente è obbligata a rispettare le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;
3. Ove fossero riscontrate difformità degli interventi realizzati rispetto a quanto approvato dalla Conferenza dei Servizi, oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente, potrà essere ordinata la demolizione o la riduzione a conformità delle opere già realizzate;
4. L'avvio dei lavori dovrà avvenire entro sei mesi dalla data in cui l'Autorizzazione Unica sarà divenuto inoppugnabile, pena la decadenza della stessa, ed essere comunicato tempestivamente, a norma dell'art. 19, comma I della L.R. n. 26/2004, all'U.O. Energia della Provincia di Bologna, all'Ufficio tecnico del Comune di Gaggio Montano secondo la modulistica comunale vigente;
5. La ditta Proponente deve rispettare le condizioni prescritte dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna nel proprio parere di conformità di cui al D.P.R. 151/2011, ovvero conformare il progetto definitivo approvato dalla Conferenza dei Servizi alle prescrizioni impartite dal competente Comando Provinciale dei VV.FF.;
6. La Ditta dovrà rispettare quanto contenuto negli atti di autorizzazione sismica e di autorizzazione all'esecuzione di lavori di scavo in area sottoposta a vincolo idrogeologico già rilasciati dalla Comunità Montana dell'Appennino Bolognese nella seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi di Valutazione di Impatto Ambientale del 25/07/2012 (PG.119603/2012);
7. Il Proponente ha l'obbligo di segnalare e documentare ogni eventuale ritardo nell'avvio dei lavori per cause di forza maggiore o altre cause non imputabili alla propria responsabilità, concordando con il Responsabile dell'U.O. Energia della Provincia di Bologna l'assegnazione di un nuovo termine perentorio. Il Proponente può altresì richiedere una proroga del suddetto termine a condizione che effettui interventi di miglioramento energetico o ambientale in linea con il progresso della scienza e della tecnologia;
8. A norma dell'art. 1 del D.M. Lavoro 24/10/2007, l'impresa esecutrice delle opere edili prima dell'avvio dei lavori deve produrre al Comune di Gaggio Montano il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) regolarmente rilasciato dall'I.N.P.S., dall'I.N.A.I.L. o dagli altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;
9. Le opere dovranno essere eseguite in perfetta aderenza alle disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri edili;
10. Tutti gli elementi del costruito, cordoli, muretti, scoli, manufatti dell'impianto a biogas, dovranno essere rivestiti in pietra locale;
11. Devono essere osservate le regole tecniche di prevenzione degli incendi ed i criteri di sicurezza antincendio in vigore, nonché le norme di buona tecnica ed attuati, per quanto applicabili, i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente;
12. Ogni sostituzione dell'impresa esecutrice e del direttore dei lavori dovrà essere comunicata al Responsabile dell'U.O. Energia della Provincia di Bologna e all'Ufficio tecnico del Comune di Gaggio Montano, che dovrà anche autorizzare le occupazioni di suolo pubblico eventualmente richieste dal Proponente;
13. Il cantiere dovrà essere adeguatamente recintato e segnalato in conformità delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri edili. Il titolare dell'autorizzazione, il committente, l'impresa esecutrice e il direttore dei lavori sono responsabili dell'osservanza delle norme di legge, dei regolamenti comunali e delle modalità esecutive del progetto dell'impianto;



14. Le attività di cantiere potranno svolgersi solo nei giorni feriali, nell'intervallo orario 7-20, limitando le attività acusticamente impattanti alle fasce 8-13 e 15-19, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 45 del 21/01/2002. Eventuali deroghe alle fasce orarie normate dalla Regione dovranno essere richieste direttamente al Comune di riferimento;

15. Il termine massimo di consegna dei lavori è di tre anni dalla data di avvio dei lavori. L'inutile decorrenza del termine comporta la decadenza del titolo autorizzativo per la parte di opere rimaste ineseguite. La richiesta di proroga del termine presentata in tempo utile al Responsabile dell'U.O. Energia della Provincia di Bologna è considerata ammissibile se e in quanto motivata dalla sopravvenienza di fatti estranei alla volontà della ditta Proponente;

16. La data di consegna dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto, tempestivamente, al Responsabile dell'U.O. Energia della Provincia di Bologna e all'Ufficio Tecnico del Comune di Gaggio Montano. Contestualmente alla comunicazione di avvenuta consegna dei lavori, il Proponente dovrà presentare al Comune di Gaggio Montano la domanda di certificazione della conformità edilizia e di agibilità dei nuovi manufatti secondo la modulistica comunale vigente;

17. La ditta Proponente per non incorrere nella decadenza dell'atto autorizzativo, ha l'obbligo di segnalare e documentare all'U.O. Energia ogni eventuale ritardo nell'esercizio dell'impianto, per cause di forza maggiore o altre cause, comunque indipendenti dalla propria responsabilità, concordando con il Responsabile dell'U.O. Energia della Provincia di Bologna l'assegnazione di un nuovo termine perentorio;

18. La ditta Proponente è passibile di una sanzione pecuniaria mensile pari allo 0,02% dell'investimento dichiarato, per un massimo di 18 mesi, a partire dal quinto mese di ritardo dall'entrata in esercizio dell'impianto rispetto al termine stabilito nel provvedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 19 della L.R. 26/2004;

19. Entro 60 giorni dalla messa in esercizio, la ditta Proponente dovrà provvedere a mettere a regime l'impianto, nominare i collaudatori eventualmente necessari ai sensi di legge, eseguire e documentare i collaudi effettuati in corso d'opera nonché i risultati dei test di laboratorio per verificare il soddisfacimento dei requisiti tecnici cogenti, salvo l'accoglimento della richiesta motivata di proroga del collaudo;

20. Entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, e comunque prima della messa a regime, il gestore dell'impianto deve predisporre e consegnare all'U.O. Energia della Provincia di Bologna, al Comune di Gaggio Montano e al competente Distretto A.R.P.A., una planimetria dell'intero complesso, comprensiva anche delle reti tecnologiche e delle eventuali proposte di variante in corso d'opera non sostanziali, per favorire le attività di controllo da parte delle autorità competenti;

21. L'autorizzazione alla gestione dell'impianto può essere revocata dall'Amministrazione Provinciale di Bologna, previa diffida scritta ed assegnazione di termine per adempiere, in caso di inattività protratta per oltre un anno dalla data di messa in esercizio;

22. Ciascuna modifica proposta, in corso d'opera o di esercizio dell'impianto già attivato, dovrà essere preventivamente comunicata al Responsabile dell'U.O. Energia della Provincia di Bologna che deve valutarne la sostanzialità ai sensi di legge (art. 5, comma 3 D.Lgs. n. 28/2011), con l'eventuale contributo degli altri Enti interessati (Comune di Gaggio Montano, Distretto A.R.P.A., A.U.S.L. ecc.);

23. In caso di sostanzialità delle modifiche proposte, il Proponente deve richiedere all'U.O. Energia della Provincia di Bologna, con apposita istanza corredata della documentazione tecnica di progetto, l'attivazione del procedimento di modifica dell'A.U. ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs.n.387/2003, previo versamento degli oneri istruttori;

#### **Elettrodotto**

24. L'immissione dell'energia elettrica prodotta avverrà, così come contenuto nel preventivo di connessione (T0346373) redatto da Enel Distribuzione in qualità di Ente gestore della rete elettrica e accettato dal proponente, mediante la costruzione di un impianto di utenza di connessione, assimilabile ad una rete tecnologica dell'impianto che immetterà l'energia prodotta nella rete di distribuzione attraverso l'esistente cabina di consegna già presente nel sito, senza pertanto rendersi necessari l'ottenimento dei pareri previsti dalla normativa vigente nazionale o regionale.

#### **Esercizio dell'impianto**



25. La ditta dovrà comunicare alla Provincia di Bologna, al Comune di Gaggio Montano e ad Arpa la data di avviamento dell'impianto e successivamente al termine del periodo definito di "start-up," la data di attivazione dell'impianto in conformità al progetto approvato.
26. Dovrà essere garantito il periodico spazzamento e lavaggio dei piazzali esterni, al fine di contenere la formazione di polveri e di eventuali esalazioni maleodoranti.
27. Il gestore dell'impianto è tenuto a redigere, con cadenza annuale, una relazione tecnica, da trasmettere all'U.O. Energia della Provincia di Bologna e del Comune di Gaggio Montano, comprensiva del bilancio di massa dell'impianto che, a cadenza mensile, deve rappresentare i flussi in entrata del biogas e la produzione energetica corrispondente (misurate in termini elettrici e termici) al fine di consentire l'accertamento del calcolo del bilancio energetico complessivo ovvero il rispetto dei criteri di efficienza energetica richiamati nel progetto definitivo dell'impianto;
28. Il gestore dell'impianto deve asseverare il rispetto delle vigenti norme di sicurezza (D.Lgs. n.81/2008) in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro anche per quanto riguarda gli accessi all'impianto da parte di soggetti terzi;
29. L'impianto dovrà essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle parti/apparecchiature suscettibili di deterioramento;
30. Gli impianti di presidio ambientale dovranno essere mantenuti dal gestore dell'impianto in perfetta efficienza;
31. L'impresa che intende subentrare nella gestione dell'impianto, all'attuale titolare della presente A.U., deve presentare all'U.O. Energia della Provincia di Bologna domanda di volturazione in proprio favore, sottoscritta congiuntamente dal legale rappresentante della ditta autorizzata, utilizzando l'apposita modulistica pubblicata on line, corredata della documentazione ivi indicata;
32. La ditta Proponente deve trasmettere all'U.O. Provinciale Energia e al competente Distretto di A.R.P.A. tempestiva comunicazione degli eventuali fermi tecnici dell'impianto, compresi quelli programmati, fornendo le indicazioni sulle cause tecniche e sulla presunta durata del blocco;

#### **Emissioni in atmosfera**

33. La valutazione della rispondenza delle emissioni in atmosfera e le loro caratteristiche sono state oggetto di valutazione da parte degli Enti competenti in sede di Conferenza dei Servizi per la Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale, per uniformità si assumono le valutazioni e le prescrizioni che verranno impartite nella Delibera della Giunta Provinciale di approvazione della procedura di V.I.A. - A.I.A. dal Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Bologna.

#### **Emissioni Acustiche**

34. Anche la valutazione di impatto acustico è stata oggetto di valutazione da parte degli Enti competenti sia in sede di Conferenza dei Servizi. Per le varie sorgenti acustiche presenti sono state forniti i dati di emissione acustica e sono stati valutati gli abbattimenti delle misure di mitigazione previste. Conformemente a quanto assunto per la matrice Aria, anche per questa matrice si ritiene doveroso assumere le valutazioni e le prescrizioni contenute nella Delibera della Giunta Provinciale di approvazione della procedura di V.I.A. - A.I.A..

#### **Ciclo delle Acque**

35. Dall'impianto proposto non si originano scarichi di acque reflue civili, industriali e/o meteoriche;

#### **Rifiuti**

36. Eventuali rifiuti prodotti dall'attività di produzione energetica dovranno essere stoccati in deposito temporaneo in contenitori chiusi e, nel caso di rifiuti liquidi, dotati di bacino di contenimento. L'area di deposito dovrà essere opportunamente contrassegnata ed il rifiuto identificato con cartello indicante il relativo codice CER e successivamente smaltiti nei termini temporali di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., da ditte iscritte all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;

#### **Dismissione dell'impianto**

37. Al fine di garantire l'effettiva rispondenza degli interventi di dismissione previsti nell'appendice Piano con le migliori tecniche disponibili, il titolare dell'Autorizzazione Unica è tenuto, a cadenza



quinquennale, all'aggiornamento del Piano di dismissione nella parte relativa sia alla individuazione delle operazioni di dismissione e di rimessa in pristino dei luoghi allo stato di origine sia del quadro economico corrispondente, alla luce delle migliori tecnologie disponibili e dell'indicizzazione Istat dei costi economici;

38. A norma dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 387/2003 e dell'art. 16, comma 2, lett. g) della L.R. n. 26/2004, entro 6 mesi dalla cessazione dell'esercizio dell'impianto, il titolare dell'Autorizzazione Unica dovrà provvedere, a sue spese, alla dismissione integrale dell'impianto principale, delle strutture edilizie e delle infrastrutture ad esso connesse e adottare tutte le misure di ripristino dello stato originario contemplate nel Piano di dismissione;

#### **Controlli degli Enti preposti**

39. La ditta Proponente deve rispettare tutte le prescrizioni tecniche - strutturali e gestionali - sopraelencate, consapevole della sanzione amministrativa pecuniaria, comminata dall'art. 44, comma 3, D. Lgs. n.28/2011, in caso di accertata violazione delle stesse, fatte salve le altre sanzioni previste comunque previste dalla normativa vigente da irrogarsi a cura delle Autorità competenti;

40. Tutti gli Enti preposti dovranno verificare anche d'ufficio, il rispetto delle prescrizioni tecniche sopra elencate e di quelle derivanti dalla normativa vigente. In particolare, l'Ufficio Tecnico del Comune di Gaggio Montano accerterà la corrispondenza delle opere edilizie realizzate con il progetto definitivo approvato dalla Conferenza dei Servizi ed autorizzato dall'Autorità Provinciale;

41. Al fine di agevolare i controlli di legge, il titolare dell'A.U. è tenuto in ogni momento di validità dell'atto autorizzativo a consentire al personale addetto, l'accesso al sito aziendale e a rendere disponibili tutti le informazioni richieste;

42. La Provincia di Bologna verificherà il rispetto dei termini assegnati a pena di decadenza dell'A.U., per le comunicazioni di inizio lavori, di fine lavori e di messa in esercizio dell'impianto. Inoltre verifica il rispetto delle prescrizioni gestionali d'ufficio e/o su segnalazione degli organi di vigilanza, applicando, ove ne ricorrano i presupposti, le sanzioni amministrative previste dalla legge ed attivando i procedimenti amministrativi di diffida ad adempiere alle prescrizioni violate;

43. La Provincia di Bologna si impegna a comunicare l'adozione delle misure sanzionatorie comportanti la revoca dell'atto autorizzativo, oltre che ai membri della Conferenza dei Servizi, al Gestore Servizi Energetici per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza;

44. Il gestore dell'impianto dovrà realizzare l'impianto in conformità con quanto disposto dalle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi e farsi carico di presentare, a lavori ultimati, al competente Comando dei VV.FF., la documentazione prevista dal D.P.R. 151/2011 al fini dell'ottenimento di un valido certificato di prevenzione incendi (C.P.I.), ottenuto il quale, copia cartacea dello stesso, dovrà essere trasmessa al Responsabile dell'U.O. Energia.

Bologna 26 Luglio 2012

